

STATUTO

Associazione professionale a carattere sindacale "S.A.F."

"Sindacato Autonomo dei Finanziari"

TITOLO I

Costituzione e scopi del "Sindacato Autonomo dei Finanziari"

Art. 1 - (Costituzione, denominazione, durata,  
iscritti e logo grafico)

1. l'Associazione professionale a carattere sindacale "Sindacato Autonomo dei Finanziari", a seguire semplicemente "S.A.F.", è costituito tra gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio ed in ausiliaria (in costanza di servizio) aderenti al presente Statuto ed avrà durata fino al 31 dicembre 2090.

Al "S.A.F" può iscriversi qualsiasi appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, di ogni ruolo e grado.

2. Il logo grafico del "S.A.F" è sempre accompagnato dalla dizione "A tutela dei diritti dei finanziari".

La sigla "Sindacato Autonomo dei Finanziari" e il logo grafico appartengono esclusivamente al "S.A.F." e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

Il logo grafico è composto da una figura circolare di color giallo contenente una lettera "S" di color verde; nella parte superiore è riportata la scritta "SINDACATO AUTONOMO DEI FINANZIARI" ed il Tricolore; nella parte inferiore oltre all'acronimo "S.A.F." è riportata la scritta "A TUTELA DEI DIRITTI DEI FINANZIARI"

Art. 2 - (Finalità)

1. Il "S.A.F" non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di conseguire le seguenti finalità:

- a) rappresentare, curare e tutelare in ogni sede - sindacale, giurisdizionale ed amministrativa - gli interessi morali economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali del personale della Guardia di Finanza;
- b) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del "S.A.F" da qualsiasi condizionamento esterno ed interno;

- c) tutelare, attraverso un'effettiva e specifica assistenza legale, i diritti e gli interessi di ciascun militare avuto riguardo a controversie o questioni di carattere legale (civile, penale o amministrativo) attinenti lo svolgimento delle proprie attività di servizio, ivi incluse controversie in materia di impiego che dovessero insorgere nel corso della loro carriera professionale;
- d) tutelare il militare iscritto sotto il profilo fiscale, attraverso l'istituzione di una organizzazione ramificata sul territorio nazionale, realizzata promuovendo convenzioni e collaborazioni con professionisti in materia;
- e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà, anche attraverso comuni iniziative con il personale in servizio o in quiescenza, appartenente anche alle altre Amministrazioni dello Stato, finalizzate anche a concretizzare sinergie culturali e professionali;
- f) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, la valorizzazione della professionalità attraverso corsi di aggiornamento professionale, la trasparenza e la cura del benessere del personale;
- g) costituire sistemi di tutela per gli associati in particolari situazioni di disagio (corso di separazione/divorzio attraverso percorsi psicologici ad hoc e soluzioni abitative a prezzo calmierato);
- h) costituire e/o promuovere "sportelli d'ascolto" (servizio di consulenza psicologica) per creare uno spazio in cui gli associati potranno condividere i propri vissuti problematici e rileggerli secondo modalità più adeguate attraverso l'aiuto di un professionista in grado di ascoltare, recepire, promuovere e sostenere coloro che vi si rivolgono. Tale servizio sarà organizzato in modo da essere facilmente accessibile a tutti, permettendo un intervento di prevenzione primaria in grado di arricchire la conoscenza, aumentare le opportunità di relazione e supportare e sostenere percorsi educativi individuali e di gruppo;
- i) offrire una consulenza psicologica a tutti gli associati;
- j) promuovere la sottoscrizione di convenzioni finalizzate alla creazione di pensioni integrative e di assistenza sanitaria per gli associati;
- k) costituire un canale d'accesso privilegiato con tariffe particolarmente favorevoli nelle migliori strutture sanitarie e nei laboratori di analisi e diagnostica pubblici e privati;
- l) promuovere l'aggiornamento professionale di ciascun militare realizzando a tal fine corsi di aggiornamento professionale che si attaglino a specifiche e ricorrenti esigenze di servizio.

2. E' fatto divieto agli iscritti al "S.A.F" di avvalersi del

diritto di sciopero o astensione dal lavoro nonché di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari.

#### Art. 3 - (Indipendenza e Autonomia)

Il "S.A.F." osserva il principio di democraticità delle Forze Armate ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione riconosciuta, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali è prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo.

Il "S.A.F." osserva il principio di neutralità delle Forze Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione.

#### Art. 4 - (Condizioni soggettive, oggettive e funzionali)

Al "S.A.F." potrà aderire il personale militare in servizio e ed in ausiliaria di qualsiasi ruolo e grado.

Il "S.A.F." nell'esercizio della propria attività osserva l'esclusione dalle proprie competenze o, comunque, dalle finalità associative della trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logisitico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale.

Il "S.A.F." è, altresì, estraneo anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura.

### TITOLO II

Organizzazione territoriale e centrale del "S.A.F."

#### Art. 5 - (Organizzazione)

L'organizzazione del "S.A.F." è formata come segue:

struttura di sezione Locale

struttura Provinciale

struttura Regionale

#### Art. 6 - (Strutture Organizzative Territoriali)

1. Le strutture territoriali del "S.A.F." sono così composte:

- a) la Segreteria di Sezione Locale;
- b) la Segreteria Provinciale;
- c) la Segreteria Regionale.

Art. 7 - (Struttura Organizzativa Centrale)

1. La struttura centrale del "S.A.F." è così organizzata:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) la Segreteria Generale;
- d) gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali;
- e) il Consiglio Nazionale;
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

TITOLO III

Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali

Art. 8 - (La Segreteria di Sezione Locale)

1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria del "S.A.F." Essa assume la denominazione dell'Ufficio ove viene costituita.

2. La Segreteria di Sezione è composta:

- a) di norma, dal Segretario della Sezione e dal Vice Segretario di Sezione;
- b) nelle Sezioni Locali aventi un numero di iscritti superiore a 25, oltre al Segretario di Sezione possono essere previsti più Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza o impedimento.

3. Il Segretario di Sezione:

- a) svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali;
- b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
- c) cura altresì il proselitismo ed il tesseramento;
- d) vigila ed è responsabile dell'osservanza dello Statuto.

Art. 9 - (La Segreteria Provinciale)

1. La Segreteria Provinciale promuove le istanze delle Segreterie di Sezione Locale ed ottempera le delibere della Segreteria Regionale e della Segreteria Generale.

2. Cura l'attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attività sindacali con la Segreteria

Regionale e Generale.

3. Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

4. La Segreteria Provinciale è composta:

a) dal Segretario Provinciale;

b) dal Vice Segretario Provinciale che coadiuva il Segretario Provinciale.

#### Art. 10 - (La Segreteria Regionale)

1. La Segreteria Regionale promuove le istanze delle Segreterie Provinciali ed ottempera le delibere della Segreteria Generale ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

2. Essa è composta:

a) dal Segretario Regionale;

b) dal Vice Segretario Regionale che coadiuva il Segretario Regionale.

3. Il Segretario Regionale coordina le attività dei Segretari Provinciali nell'ambito del territorio di competenza.

#### TITOLO IV

##### Composizione e Costituzione degli Organi Centrali

#### Art. 11 - (L'Ufficio di Presidenza )

1. L'Ufficio di Presidenza del "S.A.F." è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente, tutti eletti dal Congresso Nazionale.

2. Il Presidente è una carica conferita a chi, rappresentando il "S.A.F." per lungo ed ininterrotto tempo a livello nazionale, abbia dato con il proprio operare particolare lustro e risalto interno ed esterno al "S.A.F." ed alle sue finalità.

3. Egli rappresenta l'unità del "S.A.F." ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici del "S.A.F." A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Proviviri che presiede.

4. Il Presidente del "S.A.F." prende parte quale componente con diritto di voto alle riunioni della Segreteria Generale, presieduta e convocata dal Segretario Generale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.

5. Unitamente al Segretario Generale, il Presidente del "S.A.F." cura i rapporti con le Istituzioni e con altre associazioni professionali a carattere sindacale, nazionali e straniere.

6. Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

Art. 12 - (La Segreteria Generale)

1. La Segreteria Generale attua la politica del "S.A.F." sulle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale ed assicura la direzione delle attività del "S.A.F." e il rapporto con le strutture territoriali.

2. La Segreteria Generale rappresenta il "S.A.F." nei confronti delle controparti in tutte le fasi della contrattazione e può intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.

3. La Segreteria Generale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza.

4. I componenti della Segreteria Generale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti all'associazione.

5. Essa è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto.

6. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del "S.A.F." a livello nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Generale, tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie, coordina i Segretari Provinciali e Regionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe. Convoca e presiede la Segreteria Generale e coordina le attività della Segreteria Generale.

7. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del "S.A.F." così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

8. La Segreteria Generale oltre agli Uffici di cui all'art. 13 può istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con speci-

fiche competenze, e ne nomina i componenti ed il responsabile. I responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Generale delegato dal predetto.

9. I componenti della Segreteria Generale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Generale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.

10. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

Art. 13 - (Gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali)

1. All'interno del "S.A.F." vengono istituiti l'Ufficio Studi e l'Ufficio Relazioni Esterne, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività del "S.A.F." in stretta collaborazione con la Segreteria Generale dalla quale dipendono.

Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno del "S.A.F." verso gli organi di informazione.

2. I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1. sono nominati dalla Segreteria Generale tra gli iscritti ed i quadri sindacali del "S.A.F." che possiedono particolari capacità professionali o a soggetti esterni al "S.A.F."

La stessa Segreteria Generale può revocare l'incarico motivandolo.

Art. 14 - (Il Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante sulla politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro.

2. E' presieduto dal Presidente del "S.A.F." e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.

3. Esso è composto:

a) dai Segretari Regionali;

b) dai Segretari Provinciali;

c) da un massimo di ulteriori 40 componenti eletti nel Congresso Nazionale.

Art. 15 - (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna del "S.A.F."

2. Delibera per violazioni statutarie le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi elezione delle strutture provinciali, regionali e nazionali.

3. E' titolare della convalida, modifica o revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.

4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:

a) dal Presidente del "S.A.F." che lo presiede:

b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:

a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

b) la documentazione dello stato patrimoniale.

2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione, che sarà reso nella disponibilità dei consociati.

3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

4. Il Collegio, su incarico della Segreteria Generale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.

## TITOLO V

### Elezioni, Congressi e Documentazione

Art. 17 - (Elezioni e Congressi)

1. Tutte le cariche all'interno del "S.A.F." saranno elettive. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del "S.A.F." avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 anni, in ambito locale, provinciale, regionale.

2. La elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del "S.A.F." avvengono per mezzo di Congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Segretario Generale.

3. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel ri-



spetto delle linee guide delle norme statutarie e regolamentari.

4. All'apertura di un Congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso.

b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, i lavori del congresso;

c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;

d) della Commissione Elettorale composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

#### Art. 18 - (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)

1. Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal Regolamento.

2. Gli iscritti della Sezione eleggono:

a) il Segretario

b) il Vice Segretario della Sezione, in numero stabilito al punto 3 lett. a) e b) dell'art. 8;

c) i delegati al Congresso Provinciale.

#### Art. 19 - (Il Congresso Provinciale)

1. Il Congresso Provinciale è composto:

a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;

b) dai delegati eletti dalle Sezioni locali.

2. Il Congresso elegge:

a) il Segretario Provinciale;

b) il Segretario Provinciale Aggiunto.

#### Art. 20 - (Il Congresso Regionale)

1. Il Congresso Regionale è composto:

a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;

b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.

2. Il Congresso Regionale elegge:

- a) Il Segretario Regionale;
- b) il Segretario Regionale Aggiunto.

Art. 21 - (Il Congresso Nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è il massimo Organo deliberante del "S.A.F." e si riunisce ogni quattro anni.

2. Fissa le linee programmatiche del "S.A.F." da attuarsi nell'arco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che sono vincolanti dal momento della loro approvazione.

3. Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dall'Ufficio di Presidenza uscente;
- b) dalla Segretaria Generale uscente;
- c) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali;
- d) dai Segretari Provinciali e Regionali eletti.

4. Esso elegge:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Segretario Generale Aggiunto;
- e) i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 lett. c) dell'art. 14;
- h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- i) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO VI

Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture

Art. 22 - (Designazione di rappresentanti sindacali)

1. La Segreteria Generale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti i ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano i propri rappresentanti sindacali del "S.A.F.", in modo da assicurarne:

- a) la rappresentatività e la funzionalità;
- b) la competenza nelle materie da trattare;
- c) l'assoluta indipendenza del "S.A.F."

2. L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il "S.A.F." e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

Art. 23 - (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza di un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previa delibera dall'organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale.

2. L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1. ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:

a) alla Segreteria Regionale e Generale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;

b) alla Segreteria Generale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale.

Art. 24 - (Costituzione nuova struttura)

1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari del "S.A.F.", nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento verrà adottato dalla Segreteria Generale.

Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali che provvedono a ratificarlo nella prima riunione utile.

2. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione Locale il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Generale.

TITOLO VII

Incompatibilità e Trasparenza

Art. 25 - (Incompatibilità)

I. L'incompatibilità, per un appartenente al "S.A.F.". si determina nel momento in cui viene a trovarsi in una delle condizioni appresso riportate:

a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con

quelle delle Segreterie, o Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente del "S.A.F." che peraltro presiede il Collegio.

b) La carica di componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche di Segreteria.

c) E' incompatibile l'iscrizione ad altre associazioni professionali a carattere sindacale di coloro che ricoprono cariche o cui sono stati affidati incarichi nell'ambito del "S.A.F.".

d) La carica di componente della Segreteria Generale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali.

e) Non possono ricoprire alcuna delle cariche o degli incarichi previsti dal presente Statuto coloro che siano anche membri degli organi della Rappresentanza militare di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66.

#### Art. 26 - (La Trasparenza)

1. Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture del "S.A.F." devono essere svolte nel sano principio dell'onestà, della lealtà, della chiarezza e senza privilegiare interessi personali.

### TITOLO VIII

#### Sanzioni

#### Art. 27 - (Sanzioni)

1. Le sanzioni previste e per le quali si può procedere nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre carica o incarico sindacale a qualsiasi livello, sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione temporanea dalla posizione di iscritto al "S.A.F.";

c) l'espulsione dal "S.A.F.";

d) lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture del "S.A.F.";

e) il commissariamento della struttura sindacale.

2. La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate compete ai Segretari delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del "S.A.F."

#### Art. 28 - (Il Richiamo)

1. La sanzione del richiamo si applica ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata lieve negligente o inefficienza della struttura o la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.

2. La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Segretario Generale, su delibera della Segreteria Generale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 29 - (La Sospensione temporanea dalla posizione di iscritto al "S.A.F.")

1. Si applica la sospensione da uno a sei mesi, a secondo della gravità della mancanza, ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata recidiva negligenza o persistente inefficienza della struttura o la violazione grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore, e che da tale comportamento non sia derivato danno al "S.A.F."

2. La competenza ad emettere la sanzione è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Generale per mezzo del Segretario Generale.

Art. 30 - (L'Espulsione dal "S.A.F.")

1. Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione dal "S.A.F."

2. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Generale per mezzo del Segretario Generale.

Art. 31 - (Lo Scioglimento degli organi direttivi delle strutture del "S.A.F.")

1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica del "S.A.F." o la grave mancata violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio al "S.A.F.". Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Generale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della

struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale violazione su delibera della Segreteria Generale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

#### Art. 32 - (Il Commissariamento della struttura sindacale)

1. Il Commissariamento delle strutture territoriali si applica a quelle nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.

2. Spetta al Segretario Generale del "S.A.F." provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.

3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

#### Art. 33 - (I Ricorsi)

1. E' garantito il diritto costituzionale della difesa.

2. Il ricorso è proponibile:

a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri

b) in seconda istanza:

1) al Consiglio Nazionale:

2) agli Organi Amministrativi, in tutti i casi.

3. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi del "S.A.F." verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 giorni.

#### Art. 34 - (Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)

1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.

2. Lo stato d'accusa di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile solo se vi è la maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti la Segreteria Generale.

3. Il ricorso, avverso lo stato d'accusa è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri: in seconda istan-

za al Consiglio Nazionale.

#### TITOLO IX

##### Quota Associativa - Gestione e Responsabilità amministrativa

###### Art. 35 - (La Quota associativa e sua ripartizione)

1. Le entrate dell'associazione sono costituite unicamente dalle quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale e relativa trattenuta sul cedolino paga del militare.

2. Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota associativa e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale.

3. Qualora nell'ambito provinciale o regionale non sono state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Generale.

###### Art. 36 - (Responsabilità Amministrativa)

1. I componenti degli organismi centrali e periferici del "S.A.F." che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, unica fonte di entrate dell'associazione come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto del "S.A.F.", non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del "S.A.F.".

2. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Generale.

3. La Segreteria Generale del "S.A.F.", per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del "S.A.F.", può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.

4. I rendiconti saranno resi estensibili a tutti gli associati.

#### TITOLO X

##### Disposizioni Finali

Art. 37 - (Disposizioni sul patrimonio del "S.A.F.")

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 - quinquies, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:

a) durante la vita del "S.A.F.", è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

b) in caso di scioglimento del "S.A.F.". a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del "S.A.F." stesso, ad altra associazione professionale a carattere sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3. comma 190. della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Art. 38 (La Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono svolte a titolo gratuito.

Art. 39 (Norma finale)

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del "S.A.F." di rispettare il presente statuto.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si rifanno alle vigenti norme di legge.